

Schema di decreto legislativo recante “Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62”.

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

VISTA la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

VISTO il regolamento (CE) 1874/2004 della Commissione, del 28 ottobre 2004, che modifica le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, emanato in attuazione delle direttive sopra richiamate;

VISTA la legge 18 aprile 2005, n. 62, Legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed in particolare l'articolo 25, comma 3, che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, entro due anni dalla sua data di entrata in vigore;

VISTO il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a norma dell’articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del _____;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze,

dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie locali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ARTICOLO 1

(Disposizioni correttive)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:
 - a) all'articolo 7, comma 10, dopo le parole "di cui all'articolo 5 disciplina", sono inserite le parole "il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l'Osservatorio nonché";
 - b) all'art. 40, comma 3, lettera b), aggiungere alla fine il seguente periodo: "Fino al 31 dicembre 2010, per la dimostrazione della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori nella singola categoria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.";
 - c) all'articolo 40, comma 4, lettera b), la parola "revoca" è sostituita con la parola "decadenza";
 - d) all'articolo 75, comma 7, dopo le parole "UNI CEI ISO 9000" sono eliminate le parole " , ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.";
 - e) l'articolo 122, comma 9 è soppresso;
 - f) l'articolo 124, comma 8 è soppresso;
 - g) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è così sostituito: *1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 143, le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere mediante pubblicazione di un bando, di cui agli articoli 154 e 155, finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. Alla procedura di cui all'articolo 155 sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermo restando i requisiti di cui all'articolo 38. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione. Il piano economico-finanziario deve comprendere l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Le amministrazioni aggiudicatrici, tra le offerte pervenute, provvedono ad individuare con le modalità specificate agli articoli 154 e 155 quella che ritengono di pubblico interesse, nominando promotore il soggetto che l'ha presentata. La nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della ultimazione, con esito*

positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della relativa procedura negoziata da svolgersi con il promotore ed, eventualmente, con gli altri offerenti, secondo quanto previsto dal successivo articolo 155, comma 1, lettera d). I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente comma, nonché i soggetti di cui al successivo comma 2, possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. In tale caso oggetto della proposta è lo studio di fattibilità dell'intervento. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione dei lavori, né alla gestione dei relativi servizi.

b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

h) l'articolo 154 è così sostituito: 1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione.

3. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà di prevedere nel bando di gara il conferimento di una somma di denaro ai migliori tre classificati nella graduatoria di cui all'articolo 155, comma 1, lettera b), in ragione della meritevolezza delle offerte presentate in relazione ai punteggi assegnati alle offerte. Tali somme non potranno in ogni caso essere superiori all'uno per cento del valore dell'investimento come stimato nello studio di fattibilità. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

i) l'art. 155 è così sostituito: 1. A seguito dell'approvazione dei programmi di cui all'articolo 153, comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) a pubblicare un bando di gara con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero 122, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) a redigere, mediante le modalità indicate nel bando, una graduatoria tra le offerte pervenute nei termini indicati nel bando stesso, e a nominare promotore il soggetto che avrà presentato l'offerta risultata prima in graduatoria;

c) a porre in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere con il promotore ai fini dell'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario. Qualora il progetto non fosse modificato, la procedura negoziata non ha luogo e si procede direttamente alla stipula della concessione. Qualora la procedura negoziata con il promotore abbia esito negativo,

l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di procedere con la negoziazione con i concorrenti successivi in graduatoria, acquisendo il progetto del promotore così come modificato a seguito della fase approvativa e ponendolo a base delle ulteriori fasi di negoziazione.

2. Nel caso in cui a seguito della procedura negoziata risulti aggiudicatario un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui all'articolo 153, comma 1, quarto periodo.

3. L'offerta è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Essa è sostituita, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio da parte del concessionario, con una cauzione a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

4. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

- l) all'articolo 253, comma 2, è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Le disposizioni regolamentari previste ai sensi dell'articolo 40, comma 4, lettera g) entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo 5;

ARTICOLO 2

(Disposizioni di coordinamento)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole "sulla cooperazione allo sviluppo", sono inserite le parole "nonché per lavori su immobili all'estero ad uso dall'amministrazione del Ministero degli affari esteri";
- b) all'articolo 74, comma 3, è aggiunto il seguente primo periodo "Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari";
- c) all'articolo 49 è inserito il comma 12: "12. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 3, 6, 11 e all'articolo 118 si applicano con riferimento all'impresa ausiliata ovvero ad una o più imprese ausiliarie";
- d) all'articolo 92, comma 5, dopo le parole "del collaudo" sono inserite le parole "tecnico-amministrativo";
- e) all'articolo 112, comma 5, lettera c) le parole "una polizza indennitaria civile per danni a terzi" sono sostituite con le parole "una polizza di responsabilità civile professionale";
- f) all'articolo 113, comma 1, è aggiunto il seguente ultimo periodo: "Si applica l'articolo 75, comma 7";
- g) Dopo l'articolo 117 è inserito l'articolo 117 bis:

(Riconoscimenti a favore dei creditori - articoli 351, 352, 353, 354 e 355, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F)

1. Ai creditori degli affidatari di contratti pubblici non è concesso alcun sequestro sul prezzo di appalto durante l'esecuzione dei contratti stessi, salvo che la stazione appaltante, con cui l'affidatario ha stipulato il contratto, riconosca che il sequestro non possa nuocere al regolare andamento e alla conclusione della prestazione. Possono essere sequestrate le somme che rimangono dovute ai suddetti affidatari dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità.

2. Le domande di sequestri sono comunicate dalla competente Autorità giudiziaria alla

stazione appaltante con cui l'appaltatore ha stipulato il contratto.

3. Quando, ai sensi del comma 1, la stazione appaltante riconosce di poter acconsentire alla concessione di sequestri, questi sono preferibilmente accordati ai creditori per indennità, per retribuzioni relative a prestazioni lavorative e per somministrazioni di ogni genere che si riferiscano all'esecuzione della prestazione stessa.

4. Ai creditori per indennità dipendenti da espropriazione forzata per la esecuzione di lavori pubblici rimangono salvi ed interi i privilegi e diritti che ad essi competono ai sensi di quanto disposto dal codice civile e della leggi vigenti in materia di espropriazione per causa di pubblica utilità, e possono essere concessi sequestri sul prezzo di appalto a loro favore.

5. L'Autorità giudiziaria, che ordina un sequestro, è la sola competente per decretare in favore dei creditori il pagamento della somma sequestrata, come pure per decretare la revoca del sequestro, qualora siano state risolte dalla Autorità giudiziaria competente le questioni riguardanti la legittimità e sussistenza dei titoli e delle domande.

- h) all'articolo 197, comma 3, le parole “di cui all'articolo 5” sono sostituite con le parole “di cui all'articolo 201, comma 3”;
- i) all'articolo 201, comma 3, dopo le parole “imprese artigiane” sono inserite le parole “, nonché le modalità per l'applicazione della disciplina della Parte II, Titolo III, Capo III all'affidamento di lavori e servizi relativi ai beni culturali ed alle concessioni di cui agli articoli 115 e 117 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;
- l) all'articolo 253, comma 1-quinquies, è aggiunto il seguente ultimo periodo: “Le disposizioni di cui all'articolo 256, comma 1, riferite alle fattispecie di cui al presente comma, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5”;
- m) all'articolo 256 sono apportate le seguenti modifiche:
 - c) al comma 1, sono inseriti i riferimenti agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
 - d) al comma 4, sono abrogati i riferimenti agli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato F;
- n) all'articolo 37, dell'allegato XXI, sono apportate le seguenti modifiche:
 - e) al comma 1, le parole “una polizza indennitaria civile per danni a terzi” sono sostituite con le parole “una polizza di responsabilità civile professionale”.

ARTICOLO 3

(Disposizioni in materia di trasparenza)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti correzioni ed integrazioni:

- a) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole da “richiedono” fino a “richiesta medesima” sono sostituite dalle seguenti: “verificano, attraverso il Casellario dell'Autorità”; le parole da “presentando” a “invito” sono abrogate; le parole da “Quando tale prova” fino a “offerta” sono sostituite dalle seguenti: “Quando le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta non siano confermate”;
 - b) il comma 2 è abrogato.
- b) all'art. 86 il primo comma è sostituito dal seguente:

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata secondo il seguente procedimento.

Dopo la fase di ammissione delle offerte, espresse in percentuale di ribasso fino alla terza cifra decimale), si sorteggia un numero compreso tra 11 e 40 incluso, che rappresenta la

percentuale delle offerte di minor ribasso, tra quelle ammesse che saranno escluse. Si effettua un secondo sorteggio di numero compreso tra il primo estratto incluso e il numero 50 incluso, che rappresenta la percentuale delle offerte di maggior ribasso, tra quelle ammesse, che saranno escluse. Si calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte rimanenti con arrotondamento alla terza cifra decimale e la si incrementa dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Al numero così determinato si somma un "correttivo" determinato con il sorteggio di un terzo numero compreso nell'intervallo tra -0.5 a +0.5 compreso lo zero, ottenendo così la soglia di anomalia.

Dopo aver effettuato i sorteggi se le offerte ammesse risultano inferiori a cinque si aggiudica al massimo ribasso. Le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese distintamente in considerazione nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica sia per il calcolo della media degli scarti. Qualora nell'effettuare il calcolo delle offerte di minore e maggiore ribasso da escludere siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto a quelle da escludere, dette offerte saranno pure escluse ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.

- c) all'art. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro";
 - b) dopo il comma 6 bis, è inserito il seguente: "6 ter. Per i contratti di lavori, servizi e forniture, le retribuzioni del personale dipendente relative all'esecuzione dei contratti sono erogate obbligatoriamente attraverso accredito su conto corrente bancario o postale del beneficiario."
- d) all'art. 247, dopo il comma 1 bis, sono inseriti i seguenti:
- a) *1 ter. L'aggiudicatario di un contratto di lavori pubblici, servizi e forniture è tenuto a indicare un conto corrente bancario o postale attraverso il quale sia possibile rilevare i flussi finanziari relativi allo stesso contratto.
Le modalità di monitoraggio dei flussi finanziari connessi all'esecuzione dei contratti per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, sono definite dal CIPE.*
 - b) *1 quater. Per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso, le attività di verifica dei soggetti affidatari, a qualunque titolo, dell'esecuzione anche parziale di opere pubbliche, possono essere effettuate anche avvalendosi degli esiti di accessi ispettivi sui cantieri effettuati dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture-UTG con decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella G.U. 5 marzo 2004, n. 54. La suddetta disposizione concerne interventi anche non ricompresi nel programma delle infrastrutture degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV e trova applicazione indipendentemente dall'importo dei lavori cui è riferito l'accesso. L'accesso di cui al presente comma è disposto dal prefetto in attuazione delle facoltà allo stesso delegate in via permanente dal Ministro dell'Interno, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 5 e 7, del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726.*

ARTICOLO 4

(Stazione unica appaltante)

1. Dopo l'articolo 33 è inserito l'articolo 33 bis:

1. Al fine di assicurare più efficaci e penetranti strumenti di controllo a tutela della

trasparenza e legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le amministrazioni regionali e provinciali ed i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori, diversi dai Comuni metropolitani, che sono amministrazioni aggiudicatrici, le attività di centrali di committenza.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento i soggetti di cui al comma 1 che fungono da centrali di committenza predispongono capitolati prestazionali e prezzari di riferimento per prestazioni standardizzate o comunque comparabili, sulla base dei valori espressi nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dei relativi parametri qualità-prezzo, nonché della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del cinque per cento. Dei capitolati prestazionali e dei prezzari così rilevati è data evidenza pubblica mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale di ciascuna centrale di committenza.

3. I contratti di lavori, servizi o forniture per le pubbliche amministrazioni che si avvalgono delle procedure di cui al comma 1 sono stipulati prendendo a riferimento i prezzari di cui al comma 2. Nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, il corrispettivo di ciascun contratto sia inferiore rispetto a quello determinato ai sensi del comma 2, un importo non superiore al minore corrispettivo pagato dall'amministrazione derivante dal ricorso alle procedure di cui al comma 1 può essere ripartito in misura convenzionalmente pattuita tra la singola amministrazione interessata e la centrale di committenza in concreto operante per essere destinato alla copertura delle spese necessarie ad assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità delle procedure, nonché a finalità di incentivazione e miglioramento degli interventi di vigilanza e controllo sui contratti di cui al presente articolo, anche nella relativa fase di esecuzione.

4. Gli operatori economici partecipanti alle procedure di cui al comma 1 non sono tenuti al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. In sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio dello Stato, ai fini della ripartizione degli stessi su scala regionale, è assicurata una quota premiale delle predette risorse finanziarie in favore delle regioni che abbiano introdotto nella loro legislazione disposizioni volte a rendere cogente ed effettivo il ricorso alle procedure gestite da centrali di committenza per gli enti locali siti all'interno del territorio regionale, in maniera tale da assicurare minori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto per effetto del ricorso alle procedure di cui al comma 1 rispetto all'anno precedente. L'ammontare di tale quota premiale è stabilito annualmente in sede di elaborazione del documento di programmazione economica e finanziaria.

6. Le amministrazioni locali che non si avvalgono delle procedure di cui al comma 1, sono tenute a specifica motivazione sulle ragioni tecniche e di opportunità economica, con obbligo di trasmissione degli atti alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti. In questo caso, il contratto non può essere stipulato prima di trenta giorni dalla data di trasmissione ai competenti uffici della Corte dei Conti.

7. Nel caso di contratto stipulato senza il ricorso alle procedure di cui al comma 1, in mancanza di adeguata motivazione sulle ragioni tecniche e di opportunità economica, ferma ogni eventuale ulteriore pretesa erariale, dell'eventuale maggior corrispettivo pagato dall'amministrazione rispetto a quelli determinati ai sensi del comma 2 rispondono comunque a titolo personale e solidale il pubblico ufficiale che ha stipulato il contratto ed i componenti degli organi di controllo che non hanno rilevato preventivamente il fatto.

8. In caso di mancato ricorso alle procedure di cui al comma 1, i trasferimenti ordinari a carico del bilancio dello Stato sono stabilmente ridotti di un importo pari al maggior onere sostenuto dalle amministrazioni rispetto a quanto sarebbe derivato dall'affidamento alle

centrali di committenza descritte, tenuto conto dei corrispettivi fissati ai sensi del comma 2. 9. Le amministrazioni locali che, per la realizzazione di opere pubbliche, non si avvalgano delle procedure di cui al comma 1 non possono fare ricorso per il relativo finanziamento all'imposta di scopo, di cui all'articolo 1, commi 145 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli stessi enti non possono procedere a variazioni in aumento di aliquote di tributi e imposte propri o di compartecipazione a tributi statali o regionali per i successivi cinque esercizi, né possono prevedere per lo stesso periodo aumenti degli oneri concessori per la realizzazione di attività edilizia, o di altre tariffe locali.

10. Ai fini del rispetto del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obblighi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica nonché al fine di realizzare le migliori condizioni per l'acquisizione di lavori, beni e servizi nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

ARTICOLO 5

(Abrogazioni ed entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. L'articolo 19 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 è abrogato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto viene emanato in attuazione dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che consente l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, recato dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in prosieguo: il "Codice"), entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Con il presente decreto si intendono apportare ulteriori modifiche al Codice, proseguendo l'opera di revisione dello stesso avviata con il primo decreto legislativo correttivo (26 gennaio 2007, n. 6), proseguita sistematicamente con il secondo decreto legislativo correttivo (31 luglio 2007, n. 113) che ha interessato l'intero settore dei contratti pubblici, perseguendo l'obiettivo di una definizione normativa della materia più organica e condivisa.

Tale processo di "revisione progressiva" della complessa disciplina adottata nel 2006 è realizzato con una formula che consente di distinguere singoli "moduli", corrispondenti ad autonome fasi del complessivo processo di riordino nell'arco di tempo per il quale ciò è consentito dalla legge delega (e cioè i due anni dalla data di entrata in vigore del codice) per offrire più incisive e mirate possibilità di confronto alle categorie e ai rappresentanti istituzionali di settore, oltre che per non eludere quella pienezza (ancora una volta effettiva, e non meramente formale) di riscontro tra contenuti dei provvedimenti proposti (prima) ed adottati (poi) dal governo con la specifica tecnica del decreto legislativo correttivo, e attività consultiva espressamente richiesta al Parlamento, al Consiglio di Stato, alla Conferenza rappresentativa delle istanze di regioni ed enti locali.

Pur intendendo affidare il complessivo processo di riordino ad autonome fasi di revisione del Codice, pertanto, all'interno del biennio dalla sua entrata in vigore, come detto, l'intero processo correttivo è saldato da intime connessioni sostanziali e funzionali, che valgono ad indicare gli obiettivi fondamentali del citato percorso.

Innanzitutto, il significato diffuso degli adeguamenti predisposti va letto nel prioritario ossequio di più profonda conformazione dell'ordinamento ad esigenze di matrice anche

comunitaria, ma comunque – indipendentemente da tale origine, cioè - assunte come pilastri fondamentali ed insostituibili del nuovo regime, in una accezione attenta ai profili sostanziali e funzionali, più che meramente formalistici. Ci si intende riferire, in particolare, alle basilari esigenze di apertura del mercato e promozione effettiva e totalizzante di condizioni sostanziali e immediatamente tangibili di sana e corretta concorrenza tra gli operatori economici.

Ma analoghe considerazioni valgono per tutto quanto in grado di potenziare gli strumenti di trasparenza delle procedure, accentuando le occasioni di verificabilità della legittimità della condotta sia degli operatori economici, sia delle stazioni appaltanti e di ogni altro attore a qualunque titolo istituzionalmente coinvolto nelle complesse dinamiche che interessano il settore.

In ultimo, una ulteriore esigenza particolarmente avvertita è quella di snellimento delle procedure, rimuovendo ogni pericolo di incrostazione burocratica o comunque non funzionale al conseguimento delle esigenze sopra indicate di trasparenza e apertura del mercato. Un eccesso di regolazione inutile e non funzionale al conseguimento di tali obiettivi, infatti, si traduce nella negazione di quelle stesse priorità, contraddicendone i contenuti e le finalità. Al contrario, in molti casi occorre una attenta disciplina in grado di evitare che la discrezionalità richiesta per assicurare la dovuta flessibilità resti fedelmente ancorata a canoni di legittimità e trasparenza, per la tutela delle esigenze di pubblico interesse sottese, nonché di corretta competizione concorrenziale tra gli operatori. Si impone, pertanto, una attenta disamina caso per caso, al fine di colmare eventuali lacune di disciplina, ovvero – al contrario – per adeguare quella esistente alle indicate priorità.

Si dà atto in dettaglio di seguito delle modifiche apportate al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 1

1. lettera a). La norma è tesa a garantire, con copertura primaria, l'effettività della corrispondente previsione contenuta nel regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del Codice (articolo 8 – Casellario informatico), approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007 ed in via di prossima pubblicazione. Il casellario informatico, costituito presso l'Autorità di vigilanza per i lavori, servizi e forniture, a differenza del previgente regime regolamentare (articolo 27, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000), è stato esteso anche a servizi e forniture, come auspicato anche dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 17 settembre 2007 (pag. 26).

1. lettera b). La proposta, in tema di qualificazione per eseguire lavori pubblici, amplia il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari da parte delle imprese che debbono conseguire la qualificazione per eseguire lavori. Detta possibilità viene consentita in regime transitorio, sino al 31 dicembre 2010, per far fronte alla crisi attuale del mercato, in particolare per le piccole e medie imprese. Scaduto il termine indicato, la disciplina applicabile è quella di cui all'art. 83 del Regolamento di esecuzione ed attuazione che prevede la rilevanza, a tali fini, del quinquennio antecedente alla data di sottoscrizione del contratto con la SOA. Ciò consentirebbe di evitare il fenomeno della c.d. "rincorsa al fatturato", che è fonte di squilibri nel mercato e di alterazione dell'affidabilità del sistema stesso della qualificazione. La proposta è, altresì, compatibile con il diritto comunitario, tenuto conto della peculiarità dell'ordinamento italiano che prevede il regime di previa qualificazione delle imprese, a differenza dell'ordinamento comunitario che prevede la qualificazione "gara per gara", e che, dunque, può essere più favorevole o penalizzante per le imprese nazionali a seconda del caso concreto.

1. lettera c). La modifica è stata sollecitata dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 17 settembre 2007 (pag. 16) nell'ambito del sistema sanzionatorio nei confronti delle SOA.

Secondo il Consiglio di Stato (pag. 16) *“l’espressione <<revoca>> è impropria, in quanto per revoca si intende un atto di ritiro per motivi di opportunità originari o sopravvenuti, la cui adozione dà diritto ad un indennizzo a carico del revocante (ai sensi della L. n. 241/90). Nel caso di specie, invece, la c.d. <<revoca>> è ancorata a situazioni oggettive o inadempimenti, che non implicano valutazioni di opportunità, ma solo accertamento di fatto. Si tratta, più propriamente, di <<decadenza>> (o <<accertativa>> o <<sanzionatoria>>), che non dà diritto ad indennizzo alcuno. ... In sede di un (futuro) decreto correttivo del codice dovrà provvedersi a sostituire l’espressione<<revoca>> con <<decadenza>> nel codice e, di conseguenza, nel regolamento.”*

1. lettera d). La proposta è volta ad adeguare la normativa nazionale alle norme comunitarie in tema di certificazione del sistema di qualità, in quanto a partire dal 2005 il sistema di qualità è divenuto obbligatorio per le classifiche dalla III alla VIII. Conseguentemente, detta obbligatorietà ha superato la “dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati al sistema di qualità” quale alternativa alla conformità alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

1. lettera e) f). Le proposte sono tese ad abrogare le norme del Codice che sia per lavori (art. 122, comma 9) che per servizi e forniture (art. 124, comma 8) sotto soglia comunitaria consentono alla stazione appaltante di prevedere nel bando di gara, in caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, l’esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia. Come è noto, la giurisprudenza comunitaria ha censurato ogni forma di “automatismo” di esclusione delle offerte anomale per il sopra soglia, sancendo vigorosamente il principio del contraddittorio e del giusto procedimento prima di procedere all’esclusione; le modifiche proposte, in linea con le previsioni sopra soglia, si rendono opportune alla luce delle conclusioni dell’Avvocato Generale Damaso Ruiz-Jarabo Colomer nelle cause riunite C-147/06 e C-148/06.

1. lettera g) h) i). La proposta ha quale obiettivo primario la semplificazione della complessa procedura volta all’aggiudicazione della concessione, prevedendo un’unica fase in luogo delle tre attualmente disciplinate dal Codice agli articoli 153 (Promotore), 154 (Valutazione della proposta) e 155 (Indizione della gara) e così sintetizzabili: 1) avviso per la presentazione delle proposte; 2) procedura ristretta per la scelta del promotore; 3) procedura negoziata per l’aggiudicazione della concessione tra i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara per la scelta del promotore e il promotore stesso. Nella proposta, l’unica fase ha inizio con la pubblicazione di un bando da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che pone a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall’amministrazione stessa; la gara è volta all’individuazione di un soggetto promotore che, dopo l’approvazione del progetto preliminare presentato e risultato vincitore, verrà nominato concessionario, a seguito di una procedura negoziata tra il promotore e gli eventuali ulteriori offerenti, volta al miglioramento del progetto preliminare nonché all’adeguamento del piano economico-finanziario. Detta esigenza di semplificazione della procedura è stata recepita in sede correttiva sulla scorta delle segnalazioni degli operatori del settore che hanno denunciato a più riprese la farraginosità della stessa, nonché la necessità di adeguare la normativa alla soppressione del diritto di prelazione, già previsto in favore del promotore ed abrogato a seguito del decreto legislativo n. 113 del 2007.

1. lettera l). La proposta è tesa ad anticipare l’entrata in vigore della parte del regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del Codice nella parte relativa alle sanzioni pecuniarie e interdittive per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni; la predetta anticipazione rispetto al termine ordinario previsto per l’entrata in vigore del regolamento (180 giorni) consente all’Autorità di vigilanza di porre immediatamente

in essere i provvedimenti di competenza nei confronti delle SOA inadempienti già sottoposte a procedimenti disciplinari.

Articolo 2

1. lettera a) La proposta è tesa ad attuare in sede normativa le osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262/2007 (pag. 52) in merito al titolo XII del regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del Codice, concernente i lavori eseguiti all'estero, in particolare per il capo II, riguardante i lavori su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri. La proposta consente di coordinare adeguatamente la normativa primaria di cui all'articolo 5, comma 6, del Codice – stante per la specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dall'Unione europea – con la relativa disciplina regolamentare.

1. lettera b) Nel caso di offerta del prezzo determinata con il metodo dei prezzi unitari, la proposta introduce una causa di esclusione dalla gara per il mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appaltanti. In questo caso, **ferma restando l'eventuale previsione contraria del bando**, l'utilizzo del supporto predisposto dalla stazione appaltante conferisce certezza ed omogeneità nella valutazione delle offerte, tanto da costituire causa di esclusione il mancato utilizzo dello stesso.

1. lettera c) La proposta emendativa mira ad eliminare la possibilità di frazionare i requisiti previsti dagli articoli 37 e 118 posti dal legislatore a tutela dell'unitarietà e della qualità dell'appalto. Infatti, l'istituto dell'avvalimento verrebbe a costituire uno strumento per aggirare di fatto le previsioni del Codice relative al possesso dei requisiti nella categoria prevalente (articolo 37, commi 3 e 6 e articolo 253, comma 9), all'obbligo di costituire l'ATI per le cosiddette categorie superspeciali di importo superiore al 15% dell'appalto (articolo 37, comma 11), alla quota parte subappaltabile della categoria prevalente, non superiore al 30% (articolo 118, comma 2), alla individuazione delle attività che costituiscono subappalto (articolo 118, commi 11 e 12).

1. lettera d) La proposta è finalizzata a chiarire e a specificare che le attività di collaudo si riferiscono al solo collaudo tecnico-amministrativo disciplinato, nel dettaglio, nel regolamento di esecuzione ed attuazione ex articolo 5 del Codice, atteso che il collaudo statico è disciplinato nella legge 1086 del 1971.

1. lettera e). La proposta di modifica tende ad uniformare le garanzie attualmente previste in capo al soggetto che effettua la verifica della progetto con quelle previste per i progettisti, atteso che il concetto di "indennizzo civile per danni a terzi" non è strettamente applicabile alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che, pertanto, la tipologia di polizza richiesta -indennitaria civile per danni a terzi- non trova riscontro nei prodotti assicurativi esistenti sul mercato.

1. lettera f). La modifica mira ad uniformare il regime giuridico degli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità, per lavori, servizi e forniture, estendendo la riduzione dell'importo della garanzia definitiva del 50% anche ai servizi e alle forniture, beneficio attualmente previsto solo per la cauzione provvisoria (articolo 75, comma 7 del Codice). Per i lavori è, difatti, già previsto, ai sensi dell'art. 40, comma 7, che gli operatori, ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% dell'importo della garanzia, sia con riferimento alla cauzione provvisoria che a quella definitiva.

1. lettera g). La proposta introduce nel Codice la disciplina già prevista dagli articoli 351, 352, 353, 354 e 355 della legge n. 2248/1865, allegato F che stabilisce, in relazione ai creditori dell'esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilità di sequestro delle somme dovute

dalla stazione appaltante all'esecutore di lavori pubblici. Inoltre, in caso di consenso della stazione appaltante alla concessione del sequestro, è previsto un criterio di preferenza per il soddisfacimento delle pretese creditorie. L'articolo 19 del decreto-legge n. 248 del 31 dicembre 2007 consente l' "ultrattività" di detta normativa sino al termine di scadenza dell'esercizio del potere correttivo in sede delegata. Si è tenuto conto, altresì, delle osservazioni del Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007 (pag. 44).

1. lettera h), i). Le proposte di modifica mirano a collocare in un unico "corpus" regolamentare tutta la speciale disciplina di dettaglio dei contratti relativi ai beni culturali. A tal fine, si demanda al regolamento previsto dal comma 3 dell'articolo 201 del Codice (decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture) anche la definizione delle modalità di attuazione delle previsioni contenute nel comma 3 dell'articolo 197 (affidamento di lavori e servizi relativi a beni culturali).

1. lettera l). La proposta fornisce chiarezza definitiva in merito al regime transitorio relativo all'appalto di progettazione ed esecuzione, di cui agli articoli 3, comma 7 e 53, commi 2 e 3 del Codice, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 113 del 2007, articolo 253, comma 1-quinquies, garantendo l'applicabilità, fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione ed esecuzione ex articolo 5 del Codice, della legge n. 109 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999.

1. lettera m). Le proposte modifiche si rendono necessarie per il coordinamento con l'introduzione nel Codice degli articoli 351, 352, 353, 354, e 355 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (articolo 117-bis Riconoscimenti a favore dei creditori) ad opera del presente decreto legislativo correttivo.

1. lettera n). La proposta di modifica tende ad uniformare le garanzie attualmente previste in capo al soggetto che effettua la verifica della progetto con quelle previste per i progettisti, atteso che il concetto di "indennizzo civile per danni a terzi" non è strettamente applicabile alle polizze a copertura della responsabilità civile professionale e che, pertanto, la tipologia di polizza richiesta indennitaria civile per danni a terzi- non trova riscontro nei prodotti assicurativi esistenti sul mercato.

Articolo 3

1. lettera a). La proposta è tesa ad evitare la partecipazione alle gare di soggetti che non hanno i requisiti necessari prescritti dal Codice, ma che possono essere motivati dalla volontà di contribuire a influire sul calcolo della soglia di anomalia; pertanto, si prescrive il controllo dei requisiti di tutti i concorrenti e non solo del 10% degli offerenti sorteggiati, attraverso il controllo telematico della attestazione SOA sul Casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate.

1. lettera b). La proposta modifica è tesa ad evitare la "predeterminazione" della soglia di anomalia mediante l'utilizzo di "cordate" di imprese che si aggiudicano gli appalti "a tavolino"; si propone, pertanto, la riformulazione del meccanismo di calcolo della soglia con 3 incognite che rendono la soglia di anomalia non determinabile "a priori".

1. lettera c). La norma è tesa a offrire una concreta risposta al problema del mancato versamento dell'intera retribuzione del personale dipendente. Di qui la proposta di versamento obbligatorio su conto corrente dei pagamenti dovuti, in modo da contrastare la prassi molto diffusa di versamento solo parziale delle retribuzioni dovute al personale dipendente.

1. lettera d). Sub a) La proposta consente di monitorare i flussi finanziari non solo limitatamente alle opere strategiche - come previsto nel secondo correttivo del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -, ma estendendo la "tracciabilità" dei movimenti bancari dell'impresa vincitrice anche a tutti gli altri contratti, proponendo di dedicare a ciascun contratto il suo conto corrente dove poter rilevare i flussi finanziari. Sub b) La proposta estende l'accesso ispettivo a tutti i contratti relativi all'esecuzione di opere pubbliche, svincolandone

l'applicazione da formali limiti di valore dell'appalto cui è riferito l'accesso. L'accesso ispettivo, quale strumento di monitoraggio dei tentativi di infiltrazione mafiosa, si è rivelato nel settore delle "grandi opere" uno strumento operativo utilissimo per la individuazione di situazioni di inserimento di soggetti legati alla criminalità organizzata nella realizzazione di tali interventi rendendo possibile l'adozione di misure interdittive, con conseguente estromissione dai cantieri delle imprese risultate controindicate. Tale forma di controllo si rivela particolarmente idonea ad identificare quelle diverse situazioni di pressione criminale nella fase a valle dell'aggiudicazione esposta a tentativi di estorsione, anche indiretta. La proposta prevede l'utilizzo, ai fini di contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, delle risultanze di accertamenti ispettivi compiuti dai Gruppi Interforze costituiti presso le Prefetture-UTG con D.M. 14 marzo 2003, la cui attività è già regolamentata a legislazione vigente.

Articolo 4

La proposta introduce nel tessuto normativo nazionale l'istituto della Stazione unica appaltante, già prevista da alcune normative regionali, per fornire una risposta concreta alla frammentazione degli operatori sul mercato; si consideri che in Italia sono operanti circa 16.000 centri di spesa per i lavori, quantificabili in circa 30.000 se si considerano anche i servizi e le forniture. Tale frammentazione non favorisce i risparmi e rende più difficili i controlli. La definizione della cornice giuridica, finanziaria, economica di un appalto richiede spesso professionalità costose che i piccoli centri non sempre possiedono. Le commissioni che sono necessarie per garantire la selezione della qualità, del pregio tecnico, della regolarità, della congruità di un'offerta, hanno costi che non tutte le stazioni appaltanti possono sostenere. Inoltre, la proposta, rivolta essenzialmente ai piccoli centri, consente agli stessi di contrastare più efficacemente le pressioni esterne, specialmente quelle legate ad infiltrazioni criminali. I soggetti individuati nella proposta (amministrazioni regionali, provinciali e Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture) possono svolgere, per conto e su richiesta degli enti territoriali, la funzione di centrali di committenza di riferimento per gli altri enti territoriali, con evidenti risparmi, con notevole riduzione dei costi, e miglioramento della qualità e dell'efficacia del controllo sulle gare. Già a legislazione vigente il Codice, all'art. 33, prevede che "le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali nonché a centrali di committenza".